



STATO DEL POPOLO VENETO

"Lo Stato del Popolo Veneto, erede delle tradizioni di autogoverno e sovranità della Serenissima Repubblica di Venezia."

Comitato di Esperti di Diritto Internazionale del Popolo Veneto

c/o Palazzo del Maggior Consiglio
Piazza San Marco 1
30124 Venezia (VE)
Italia

DESTINATARI INTERNI ED ONU

UN Segretario Generale delle Nazioni Unite

Office of the Secretary-General

United Nations Headquarters
One United Nations Plaza
New York, NY 10017
United States of America
(Sede centrale ONU a New York)

Assemblea Generale delle Nazioni Unite

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Office of the President, UN General Assembly

United Nations Headquarters
 One United Nations Plaza
 New York, NY 10017
 United States of America
(Invio raccomandato via diplomatic missions / UN mail)

🏛️ Segretario Generale – Ufficio delle Nazioni Unite**United Nations Headquarters**

One United Nations Plaza
 New York, NY 10017
 United States of America
(per corrispondenza ufficiale al Segretario)

⚖️ Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)**International Court of Justice**

Peace Palace
 2517 KJ The Hague
 The Netherlands
(Sede principale ICJ, organo giudiziario ONU)

⚖️ Corte Penale Internazionale (CPI)**International Criminal Court – Registry**

P.O. Box 19519
 2500 CM The Hague
 The Netherlands

Visiting address:

Oude Waalsdorperweg 10
 2597 AK The Hague
 The Netherlands
(Centro operativo e indirizzo postale CPI)

⚖️ Assemblea degli Stati Parte dello Statuto di Roma (destinatario secondario)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Secretariat of the Assembly of States Parties (ASP)

International Criminal Court

Oude Waalsdorperweg 10

2597 AK The Hague

The Netherlands

(Indirizzo per l'organo di governance dello Statuto di Roma)

ALTRI DESTINATARI UTILI**Commissione di Diritto Internazionale (ILC) – UN Office****International Law Commission**

United Nations Headquarters

Attn: Secretary, ILC

2 United Nations Plaza

Room DC2-0566

New York, NY 10017

United States of America

(Per contributi giuridici e note tecniche)

UNEP – Programma dell'ONU per l'Ambiente *(se incluso come parte tecnica)***United Nations Environment Programme (UNEP)**

UN Avenue Gigiri

United Nations Office at Nairobi

P.O. Box 30552

00100 Nairobi

Kenya

**COMITATO DI ESPERTI DI DIRITTO
INTERNAZIONALE DEL POPOLO
VENETO****A NOME DI TUTTI I POPOLI DEL PIANETA**

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.itSito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

**Documento di Presentazione del
Protocollo di Responsabilità Integrale per l'Ecocidio e la Devastazione Ambientale Bellica**
(Protocollo Terra-2026 – Versione Consolidata Predittiva e Attuativa)

Codice interno: UN/PROT/TERRA-2026/EXPERT/VENETO

I. OGGETTO DEL DOCUMENTO

Il presente documento accompagna la **sottoscrizione e il deposito formale del Protocollo Terra-2026** presso le istituzioni competenti delle Nazioni Unite.

Esso espone le motivazioni giuridiche, politiche e scientifiche alla base della redazione, nonché il percorso di sviluppo del Protocollo, realizzato dal **Comitato di Esperti di Diritto Internazionale del Popolo Veneto**, su richiesta del **Maggior Consiglio Veneto**, con il mandato di operare a tutela dell'interesse comune dell'umanità e dei popoli del pianeta.

II. PREMESSA

1. La redazione del **Protocollo Terra-2026** nasce dalla constatazione di un grave vuoto giuridico internazionale: atti di devastazione ambientale derivanti da conflitti armati restano in gran parte **non puniti e non contabilizzati**.
2. Il **Comitato di Esperti di Diritto Internazionale del Popolo Veneto**, in rappresentanza simbolica e morale di tutti i popoli del pianeta, ha elaborato un testo volto a:
 - rendere l'**ecocidio bellico** un crimine internazionale autonomo e perseguibile;
 - istituire strumenti predittivi di prevenzione dei danni ambientali;
 - garantire la responsabilità finanziaria e civile delle entità coinvolte nella catena di produzione e finanziamento degli armamenti;
 - creare un **Fondo Globale per il Ripristino Ambientale**, finalizzato a interventi immediati e sostenibili.
3. La redazione del Protocollo è stata guidata da principi fondamentali del diritto internazionale:
 - **Carta delle Nazioni Unite** (rispetto della pace, sicurezza e diritti umani);
 - **Statuto di Roma della CPI** (estensione della responsabilità per crimini ambientali);
 - **Convenzioni di Ginevra e Protocollo ENMOD** (divieto di danni ambientali diffusi e duraturi);
 - **Principi della Commissione di Diritto Internazionale** per la protezione dell'ambiente nei conflitti armati (ILC, 2022).

III. MANDATO E AUTORITÀ DEL COMITATO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4. Il **Comitato di Esperti di Diritto Internazionale del Popolo Veneto** è stato incaricato dal **Maggior Consiglio Veneto** di predisporre uno **strumento universale** capace di:
 - colmare il vuoto normativo globale in materia di ecocidio;
 - fornire un **modello predittivo e attuativo** per monitoraggio, valutazione del danno e applicazione delle sanzioni;
 - garantire trasparenza e verificabilità attraverso tecnologie emergenti come **IA, telerilevamento satellitare e blockchain**.
 5. Il Comitato agisce **a nome di tutti i popoli**, nell'ottica di un principio di sovranità condivisa: la protezione dell'ambiente e della vita sul pianeta non può essere subordinata a interessi statali particolari.
-

IV. FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

6. Il Protocollo Terra-2026 persegue obiettivi chiari e misurabili:
 - definire l'**ecocidio bellico** come crimine internazionale autonomo;
 - istituire un **Sistema di Allerta Precoce**, con dati satellitari e AI, per prevenire danni ambientali;
 - rendere **obbligatoria la Due Diligence Ambientale Predittiva** per tutti gli Stati, aziende produttrici di armamenti e finanziatori;
 - applicare **sanzioni automatiche e progressive** in caso di violazioni;
 - creare un **Indice CPI-Green Dinamico** per valutare monetariamente i danni ambientali;
 - istituire il **Fondo Globale per il Ripristino Ambientale**, vincolato esclusivamente a interventi di bonifica e ricostruzione sostenibile.
-

V. GIUSTIFICAZIONE GIURIDICA

7. La redazione del Protocollo si fonda su un solido quadro giuridico internazionale:
 - Giurisprudenza ICJ: *Barcelona Traction (1970)*, *Gabčíkovo-Nagymaros Project (1997)*, *Pulp Mills (2010)*;
 - Giurisprudenza CPI: *Prosecutor v. Al Mahdi (2016)* e Policy Papers 2016–2025 su crimini ambientali;
 - Diritto consuetudinario e principi ILC (ILC, 2022);
 - Obbligo di riparazione integrale (ICJ, *Factory at Chorzów*, 1928).
 8. Il Protocollo adotta principi di responsabilità **solidale e predittiva**, allineandosi alle migliori prassi internazionali in materia di ecocidio e crimini ambientali, e supera limiti e lacune dello Statuto di Roma.
-

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

VI. IMPEGNO E CHIAMATA ALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

9. Il Comitato invita tutte le **Missioni Permanenti delle Nazioni Unite, gli Stati Parte della CPI e le organizzazioni internazionali** a:
 - valutare la ratifica del Protocollo;
 - partecipare attivamente al **Fondo Globale per il Ripristino Ambientale**;
 - cooperare nell'implementazione delle tecnologie di monitoraggio e valutazione predittiva.
10. La presentazione del Protocollo Terra-2026 rappresenta un **atto storico**: un passo verso una giustizia ambientale globale, predittiva, equa e vincolante, ispirata alla responsabilità collettiva per la sopravvivenza del pianeta.

VII. DICHIARAZIONE FINALE

“A nome dei popoli del mondo, il Comitato di Esperti di Diritto Internazionale del Popolo Veneto presenta il Protocollo Terra-2026 come strumento universale di tutela dell'ambiente e dei diritti umani, affinché la guerra non possa più essere un atto di devastazione gratuita. La Terra è patrimonio comune dell'umanità: la nostra responsabilità non può essere differita.”

NAZIONI UNITE

ASSEMBLEA GENERALE

A/RES/79/XX

Distribuzione generale

RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER L'ECOCIDIO E LA DEVASTAZIONE AMBIENTALE NEI CONFLITTI ARMATI

(Protocollo Terra-2026)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Considerazioni giuridiche fondamentali

1. Riaffermando gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare gli articoli 1 e 2, che impongono agli Stati l'obbligo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale e di esercitare la sovranità nel rispetto degli obblighi internazionali;
2. Riconoscendo, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario e della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (*Barcelona Traction*, 1970; *Gabčíkovo-Nagymaros Project*, 1997; *Pulp Mills*, 2010), che la protezione dell'ambiente costituisce un interesse essenziale della comunità internazionale (obligationes erga omnes);
3. Richiamando le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977, in particolare gli articoli 35(3) e 55 del Protocollo I, che vietano metodi e mezzi di guerra che causino danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale;
4. Ricordando che tali norme riflettono principi di diritto internazionale umanitario consuetudinario, applicabili a tutti i conflitti armati, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del conflitto;
5. Richiamando la Convenzione ENMOD (1976), che proibisce l'uso di tecniche di modificazione ambientale a fini militari o ostili, quale espressione del principio secondo cui l'ambiente non può essere strumentalizzato come arma;
6. Richiamando la Risoluzione 76/300 dell'Assemblea Generale, che riconosce il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile come diritto umano universale, e riaffermando che tale diritto continua ad applicarsi anche in situazioni di conflitto armato;
7. Tenendo conto dei Principi della Commissione di Diritto Internazionale sulla protezione dell'ambiente in relazione ai conflitti armati (2022), che stabiliscono obblighi di prevenzione, diligenza e riparazione nelle fasi pre-, durante e post-belliche;
8. Richiamando lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale e la sua politica sui crimini ambientali, rilevando che l'attuale configurazione dei crimini di guerra ambientali non assicura una tutela proporzionata rispetto alla gravità del danno ambientale contemporaneo;
9. Richiamando l'Opinione consultiva della Corte Internazionale di Giustizia sul nucleare (1996) e la giurisprudenza successiva, che riconoscono l'obbligo di considerare gli effetti ambientali delle operazioni militari;
10. Riconoscendo che la devastazione ambientale bellica:
 - compromette la pace duratura,
 - aggrava le crisi umanitarie,
 - viola diritti umani fondamentali,
 - accelera il cambiamento climatico globale;
11. Rilevando che l'assenza di responsabilità economica e penale effettiva incentiva pratiche militari ad alto impatto ecologico;
12. Affermando che la responsabilità internazionale per danni ambientali gravi non può essere elusa mediante immunità, qualificazioni politiche o frammentazioni giurisdizionali;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

I. Principi giuridici fondamentali

1. Affermare che la protezione dell'ambiente naturale nei conflitti armati costituisce un principio inderogabile del diritto internazionale;
2. Riconoscere che l'ambiente naturale è un bene giuridico autonomo, distinto ma interconnesso con la protezione dei civili, dei beni civili e dei diritti umani;
3. Stabilire che la devastazione ambientale bellica grave può costituire:
 - a) crimine di guerra;
 - b) crimine contro l'umanità;
 - c) violazione grave di obblighi erga omnes;
 a seconda delle circostanze e dell'intensità del danno;

II. Ecocidio bellico come violazione grave del diritto internazionale

4. Riconoscere l'ecocidio commesso nel contesto di un conflitto armato come una delle più gravi violazioni del diritto internazionale contemporaneo;
5. Affermare che l'ecocidio bellico comprende atti o omissioni che:
 - a) causano danni ambientali gravi, diffusi o a lungo termine;
 - b) sono commessi con consapevolezza del rischio sostanziale;
 - c) non sono giustificati da una necessità militare conforme al principio di proporzionalità;
6. Riaffermare che il principio di necessità militare non può giustificare la distruzione sistemica o irreversibile dell'ambiente;

III. Responsabilità internazionale e catena del valore

7. Affermare che la responsabilità per l'ecocidio bellico è:
 - a) statale;
 - b) individuale;
 - c) civile e finanziaria;
 e può estendersi a soggetti non statali coinvolti materialmente o economicamente;
8. Riconoscere la responsabilità solidale lungo l'intera catena del valore militare-industriale, inclusi produttori, fornitori, finanziatori e assicuratori;
9. Stabilire l'obbligo di diligenza ambientale rafforzata (enhanced due diligence) per tutte le attività connesse a operazioni militari;

IV. Prevenzione, previsione e prova

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

10. Istituire un quadro multilaterale di monitoraggio ambientale dei conflitti armati sotto l'egida delle Nazioni Unite;
 11. Riconoscere la piena validità giuridica di prove ambientali raccolte mediante:
 - a) telerilevamento satellitare;
 - b) modelli scientifici verificabili;
 - c) sistemi di tracciabilità digitale immutabile (blockchain);
 12. Affermare che l'assenza di cooperazione statale nella raccolta dei dati non può precludere l'accertamento della responsabilità internazionale;
-

V. Riparazione, ripristino e non ripetizione

13. Riaffermare il principio secondo cui ogni violazione grave del diritto internazionale comporta l'obbligo di:
 - a) cessazione;
 - b) riparazione integrale;
 - c) garanzie di non ripetizione;
 14. Sostenere la creazione di un **Fondo Globale per il Ripristino Ambientale post-bellico**, finanziato secondo il principio chi inquina paga;
 15. Affermare che il ripristino ambientale costituisce parte integrante del diritto alla pace e alla ricostruzione sostenibile;
-

VI. Processo futuro

16. Decidere di avviare un processo intergovernativo volto all'elaborazione di uno strumento giuridicamente vincolante basato sul Protocollo Terra-2026;
 17. Richiedere al Segretario Generale di presentare un rapporto annuale sull'impatto ambientale dei conflitti armati;
 18. Invitare la Corte Penale Internazionale, la Corte Internazionale di Giustizia, la Commissione di Diritto Internazionale e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente a contribuire al processo;
-

VII. Fondo Fiduciario per il Ripristino Ambientale Post-Bellico

19. È istituito un **Fondo Fiduciario per il Ripristino Ambientale Post-Bellico**, amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da rappresentanti degli Stati Parte, dell'UNEP e della società civile;
20. Il Fondo è destinato a finanziare:
 - a) Le operazioni di bonifica e ripristino ambientale nei territori colpiti;
 - b) L'assistenza tecnica e il monitoraggio a lungo termine;
 - c) Programmi di salute pubblica per le comunità interessate;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

21. Il Fondo è alimentato dai contributi obbligatori degli Stati Parte dichiarati responsabili da una sentenza definitiva, nonché da contributi volontari;

VIII. Disposizioni finali

Firma, Ratifica, Adesione ed Entrata in Vigore

22. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati; sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, con deposito degli strumenti presso il Segretario Generale;
23. Il Protocollo entrerà in vigore il **novantesimo giorno** successivo al deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

Riserve

24. Non sono ammesse riserve al presente Protocollo;

Emendamenti

25. Qualsiasi Stato Parte può proporre emendamenti. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte che li avranno accettati novanta giorni dopo che i due terzi degli Stati Parte avranno depositato presso il Segretario Generale lo strumento di accettazione;

Fatto a **Venezia il 16 gennaio 2026**, in un unico esemplare nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, facenti uguale fede.

Dichiarazione conclusiva

L'Assemblea Generale afferma che la distruzione dell'ambiente in guerra **non è un danno collaterale inevitabile**, ma una **violazione giuridica grave** che mina le fondamenta della pace, della sicurezza e della civiltà umana.

NAZIONI UNITE

ASSEMBLEA GENERALE

RELAZIONE TECNICA GIURIDICA

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

sul Protocollo di Responsabilità Integrale per l'Ecocidio e la Devastazione Ambientale Bellica
(Protocollo Terra-2026)

Documento allegato a: A/RES/79/XX

Codice: UN/PROT/TERRA-2026/ANNEX/LEGAL

I. OGGETTO E FINALITÀ DELLA RELAZIONE

1. La presente Relazione Tecnica Giuridica ha lo scopo di:
 - a) dimostrare la piena compatibilità del Protocollo Terra-2026 con il diritto internazionale vigente;
 - b) fondare giuridicamente il riconoscimento dell'ecocidio bellico quale violazione grave del diritto internazionale;
 - c) fornire alle Missioni Permanenti una base giurisprudenziale solida per il processo negoziale e deliberativo.
2. La Relazione si fonda su:
 - giurisprudenza della **Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)**;
 - giurisprudenza e politiche della **Corte Penale Internazionale (CPI)**;
 - diritto internazionale consuetudinario;
 - lavori della **Commissione di Diritto Internazionale (ILC)**.

II. L'AMBIENTE COME INTERESSE GIURIDICO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

1. Obblighi erga omnes e ambiente

3. La ICJ ha riconosciuto che determinati obblighi tutelano interessi della comunità internazionale nel suo insieme (*obligationes erga omnes*):
Barcelona Traction (ICJ, 1970), par. 33–34.
4. La protezione dell'ambiente, in quanto presupposto dell'esistenza umana e della pace, rientra progressivamente in tale categoria, come affermato in:
Gabčíkovo-Nagymaros Project (ICJ, 1997), par. 53, 140.
5. In tale sentenza, la Corte afferma che la tutela ambientale è “un interesse essenziale degli Stati” e parte integrante del diritto internazionale contemporaneo.

III. APPLICABILITÀ DEL DIRITTO AMBIENTALE IN TEMPO DI GUERRA

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Continuità normativa tra pace e conflitto

6. La ICJ ha stabilito che le norme di tutela ambientale **non cessano di applicarsi durante i conflitti armati**, salvo deroghe espresse:
Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (ICJ, 1996), par. 29–30.
7. In tale Opinione, la Corte afferma che:

“Gli Stati devono tener conto delle considerazioni ambientali quando valutano ciò che è necessario e proporzionato in un’azione militare.”

8. Ciò fonda giuridicamente il principio secondo cui il **danno ambientale è giuridicamente rilevante anche in guerra**, e non un mero effetto collaterale.

IV. DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO E AMBIENTE

1. Norme convenzionali e consuetudinarie

9. Gli articoli **35(3)** e **55** del **Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra** vietano mezzi e metodi di guerra che causino danni estesi, duraturi e gravi all’ambiente.
10. Tali norme sono oggi considerate **diritto internazionale consuetudinario**, applicabile anche a Stati non Parti, come riconosciuto dal **CICR – Customary IHL Study (Rule 45)**.
11. La **Convenzione ENMOD (1976)** rafforza il principio secondo cui l’ambiente non può essere utilizzato come strumento di guerra.

V. RESPONSABILITÀ PENALE INTERNAZIONALE PER DANNI AMBIENTALI

1. Statuto di Roma e limiti attuali

12. L’articolo **8(2)(b)(iv)** dello Statuto di Roma criminalizza atti che causino danni ambientali diffusi, duraturi e gravi, se manifestamente sproporzionati.
13. Tuttavia, la dottrina e la prassi riconoscono che tale soglia è **eccessivamente restrittiva**, rendendo di fatto impossibile l’azione penale.

2. Evoluzione giurisprudenziale e politica della CPI

14. L’Ufficio del Procuratore della CPI ha adottato nel 2016 e rafforzato nel 2025 una **Policy Paper on Case Selection and Prioritisation**, riconoscendo che:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

“I crimini che comportano distruzione ambientale grave possono costituire crimini contro l’umanità.”

15. Nel caso **Prosecutor v. Al Mahdi (CPI, 2016)**, la Corte ha riconosciuto che la distruzione di beni culturali costituisce un danno all’umanità nel suo complesso.
Il Protocollo Terra-2026 estende logicamente tale principio all’ambiente naturale.

VI. RESPONSABILITÀ CIVILE E FINANZIARIA E CATENA DEL VALORE

16. La ICJ ha affermato che ogni violazione del diritto internazionale comporta l’obbligo di **riparazione integrale: Factory at Chorzów (ICJ, 1928)**.
17. Tale principio si applica anche ai danni ambientali, come confermato in: **Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (ICJ, 2015)**, in cui la Corte ha riconosciuto il risarcimento per danni a ecosistemi.
18. Il Protocollo Terra-2026 si fonda su tale giurisprudenza per giustificare:
- la monetizzazione dei servizi ecosistemici;
 - l’estensione della responsabilità a soggetti non statali coinvolti causalmente.

VII. PROVA SCIENTIFICA E STANDARD PROBATORI

19. La ICJ ha riconosciuto il valore della prova scientifica e tecnica in materia ambientale: **Pulp Mills on the River Uruguay (ICJ, 2010)**.
20. La Corte ha affermato che gli Stati hanno l’obbligo di condurre valutazioni di impatto ambientale quando vi sia rischio significativo di danno transfrontaliero.
21. Il Protocollo Terra-2026 si colloca pienamente in tale filone, rendendo obbligatoria la **Valutazione di Impatto Ambientale Bellico Potenziale**.

VIII. DEROGA ALLE IMMUNITÀ E CRIMINI GRAVI

22. La giurisprudenza internazionale riconosce che le immunità statali e funzionali **non si applicano** nei casi di crimini internazionali gravi: **Arrest Warrant (ICJ, 2002)**, par. 58.
23. Ciò legittima le disposizioni del Protocollo relative al pignoramento ambientale e alle sanzioni automatiche in caso di ecocidio.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

IX. CONCLUSIONI GIURIDICHE

24. Alla luce della giurisprudenza ICJ e CPI, il Protocollo Terra-2026:
- a) è conforme al diritto internazionale vigente;
 - b) rappresenta un'evoluzione coerente del diritto consuetudinario;
 - c) rafforza obblighi già esistenti senza crearne di arbitrari;
 - d) colma un vuoto normativo riconosciuto dalle stesse istituzioni internazionali.
25. La qualificazione dell'ecocidio bellico come violazione grave del diritto internazionale è giuridicamente fondata, necessaria e proporzionata alla realtà dei conflitti contemporanei.

CONCLUSIONE FINALE

La distruzione dell'ambiente in guerra non è un vuoto normativo, ma una responsabilità giuridica finora non pienamente attuata.

Il Protocollo Terra-2026 fornisce lo strumento per renderla effettiva.

Venezia, 16 gennaio 2026

FIRME E SIGILLI PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

S.E. Sandro Venturini

ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente dello Stato Veneto

S.E. Irene Barban

presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Presidente della Corte Costituzionale

S.E. Marina Piccinato

cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

S.E. Laura Fabris

corteinternazionaleautod.popol@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Segretario di Stato

S.E. Gigliola Dordolo

segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato




Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)

S.E. Gianni Montecchio

Governatore

governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella

Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)

cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Stato Veneto Cancelleria Protocollo "Protocollo Terra - 2026"

Venezia, Palazzo Ducale – 16 gennaio 2026

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Registrazione su blockchain – Protocollo

PROTOCOLLO TERRA-2026

In data **22 gennaio 2026**, alle ore **21:53:19**, è stata effettuata una registrazione su blockchain (rete *Zecchino*) relativa al **Protocollo Terra-2026**.


La registrazione è stata eseguita mediante transazione di notarizzazione digitale, con la finalità di garantire **data certa**, **integrità** e **immutabilità** del documento, attraverso la pubblicazione sulla blockchain del relativo **hash crittografico SHA-256**.

Dati della transazione:

- **Importo:** 0.01 ZECCHINO
- **Commissione:** 0.05 ZECCHINO
- **Indirizzo mittente:** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Indirizzo destinatario:** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Hash del documento (SHA-256):**
8379b083a4fa290e398dfcbf463ee3c784a39ca677fb2ffff4789922b8e64024

La transazione è consultabile tramite blockchain explorer e attesta l'esistenza del documento alla data e ora indicate, garantendone la non modificabilità nel tempo.

Redatto, letto e sottoscritto digitalmente.
Venezia, 22 gennaio 2026

 **Notaio S.E. Pasquale Milella**

Firma e Sigillo




----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org